

Allegato 6 al Disciplinare di Gara – prot. 246/MB del 04/12/2023

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO N° 83/2023 - SP

CIG: A02B9096FD

----*-----

Novellara, li __/__/____

Fra i sottoscritti signori:

- **MARCO BOSELLI**, nato il 21/06/1982 a Correggio (RE), (C.F. BSLMRC82H21D037E), il quale interviene nel presente atto nella sua esclusiva qualità di Procuratore Speciale di **S.A.BA.R. S.p.A.** (P.I. 01589850351), con sede in Novellara (RE), Via Levata, n. 64

- Committente -

e

- _____, nato il _____ a _____ (____), (C.F. _____), il quale interviene nel presente atto nella sua esclusiva qualità di Legale Rappresentante di _____ (C.F. e P.I. _____), con sede legale in _____ (____), via _____

- Fornitore -

PREMESSO

- che, con Determinazione Dirigenziale del __/__/2023 si approvava l'indizione della gara di appalto per la *“Fornitura di un trituratore cingolato monorotore a rotazione lenta per la triturazione di rifiuti urbani e speciali presso impianto di S.A.BA.R. S.p.A.”* a mezzo di procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per un importo stimato a base di gara di **Euro 930.000,00** (IVA di legge esclusa) e con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ex. art. 108 D. Lgs. 36/2023, e contratto da stipulare
“a corpo”;

- che sono state effettuate le verifiche dei requisiti del Fornitore ex D. Lgs. 36/2023;
- che, con Determinazione Dirigenziale del __/__/2023 si approvava l'aggiudicazione della suddetta fornitura, costituita da un trituratore cingolato monorotore a rotazione lenta, alla Società _____ (C.F. e P.I. _____), con sede legale in _____ (____), alla via _____, con un punteggio di __/100 e per un importo di Euro _____ (IVA di legge esclusa) al netto del ribasso offerto del ____% (Euro _____) sull'importo di gara ribassabile di Euro 930.000,00, costituita, come da offerta tecnica del __/__/____, marca _____², modello _____;
- che con nota prot. n. __/MB del __/__/____ è stata comunicata al Fornitore l'efficacia dell'aggiudicazione;
- che sussistono le condizioni per la stipula del contratto d'appalto, essendo stata acquisita la documentazione necessaria;

Tutto ciò premesso e ritenuto

SI CONVIENE E STIPULA

QUANTO SEGUE

S.A.B.A.R. S.p.A. (Committente), come sopra rappresentata, affida a _____ (Fornitore) che, come sopra rappresentata, accetta, l'affidamento della fornitura costituita da “*un trituratore cingolato monorotore a rotazione lenta per la triturazione di*

rifiuti urbani e speciali presso impianto di S.A.BA.R. S.p.A.” La suddetta fornitura include altresì la garanzia totale minima pari a 2.000 (duemila) ore di lavoro dalla data di consegna/messa in esercizio della macchina, comprese le prestazioni accessorie di adeguata assistenza tecnica con annessa esecuzione, presso la sede della Committente, di tagliandi programmati, comprendenti tutte le indicazioni come da “Manuale uso e manutenzione” della macchina offerta (es. cambio olii, cambio filtri, cambio materiali di consumo, ecc.) ai sensi dall’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto per tutto il periodo/ore di garanzia, oltre che corsi di informazione/formazione presso la sede della Committente da personale specializzato del Fornitore per n. 3 o più addetti (tecnici e operatori/manutentori) secondo le previsioni ammesse all’art. 5 Capitolato Speciale d’Appalto.

PATTI E CONDIZIONI

Art. 1 – Conferma delle premesse

Le premesse sono confermate come parte costitutiva ed integrante del presente atto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

La Committente concede al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, l’aggiudicazione della fornitura completa di un trituratore cingolato monorotore a rotazione lenta per la triturazione di rifiuti urbani e speciali presso impianto di S.A.BA.R. S.p.A., marca _____, modello _____.

La fornitura include altresì la garanzia totale minima pari a 2.000 (duemila) ore di lavoro dalla data di consegna/messa in esercizio della macchina (ovvero eventuali ore aggiuntive offerte in sede di gara), comprese le prestazioni accessorie di adeguata assistenza tecnica con annessa esecuzione, presso la sede della Committente, di tagliandi programmati, comprendenti tutte le indicazioni come da “Manuale uso e manutenzione” della macchina offerta (es. cambio olii, cambio filtri, cambio materiali di consumo, ecc.) ai sensi dall’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto per tutto il periodo/ore di garanzia, oltre che corsi di informazione/formazione presso la sede della Committente da personale specializzato del Fornitore per n. 3 o più addetti (tecnici e operatori/manutentori) secondo le previsioni ammesse all’art. 5 Capitolato Speciale d’Appalto.

4

Il Fornitore si impegna alla regolare esecuzione della fornitura e delle prestazioni accessorie surrichiamate alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 36/2023 (di seguito “Codice dei contratti”). Il contratto è stipulato “a corpo”.

Si precisa che il trituratore del presente contratto di appalto deve rispondere pienamente ai requisiti richiamati dalla normativa vigente in tema di Industria 4.0, secondo i termini previsti all’interno dell’art. 3.1 del Capitolato Speciale d’Appalto e nell’offerta presentata. Si osserva altresì che, qualora l’Agenzia delle Entrate e/o l’Ente governativo preposto al controllo per il Piano Nazionale 4.0, non dovesse accettare la

perizia presentata per l'ottenimento del beneficio fiscale, il Fornitore sarà tenuto a farsi carico di tutte le spese necessarie per sopperire alle mancanze della fornitura offerta alla Committente.

Il Trituratore oggetto del presente contratto di appalto rientra nella categoria dei "Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi 1054-1058 della Legge 178 del 30/12/2020" e s.m.i.

A pena di risoluzione contrattuale il Fornitore è tenuto all'acquisto di n. 1 Trituratore usato andato a fuoco di proprietà di S.A.BA.R. S.p.A., come specificato all'art. 6.1) e 11.1) del Capitolato Speciale d'Appalto al prezzo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), IVA di legge esclusa.

Al riguardo, si precisa, infine, che la Committente NON effettuerà il pagamento della fornitura, oggetto del presente contratto, prima di avere ricevuto il pagamento di Euro 25.000,00 (IVA di legge esclusa) a titolo di acquisto del sopra citato Trituratore usato (bruciato) e NON verrà applicato il principio della compensazione delle partite.

L'operazione NON costituisce permuta.

Le spese legate al carico e trasporto del Trituratore usato di proprietà della Committente e del nuovo Trituratore, che l'Aggiudicatario dovrà acquistare, sono ad esclusivo carico del Fornitore

Art. 3 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale con cui il Fornitore si impegna alla fornitura completa, come definita al precedente art. 2), nel pieno e puntuale rispetto delle condizioni risultanti dal presente atto e dagli atti di gara da esso richiamati, ammonta a quanto segue:

Euro _____ (_____00) al netto dell'IVA nella aliquota di legge.

Tale importo si intende fisso ed invariabile fino alla completa esecuzione del contratto di fornitura in oggetto, incluso collaudo, trasporto, formazione e di ogni costo, onere e rischio per il trasporto nel luogo previsto di consegna, ivi comprese le prestazioni accessorie descritte all'art. 2.

Art. 4 – Condizioni generali del contratto

6

L'aggiudicazione della fornitura è concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5 – Termini e modalità di consegna della fornitura

Il trituratore oggetto del presente appalto dovrà essere consegnato, collaudato, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuovo di fabbrica, perfettamente funzionante e completo in ogni parte, presso la sede della Committente **entro e non oltre 35 giorni naturali e**

consecutivi dalla data del presente contratto di appalto (ovvero entro e non oltre il termine indicato in sede di gara).

Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno 4 (quattro) giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.

Le spese di trasporto e consegna della fornitura sono a totale carico del Fornitore. Si richiamano, affinché formino parte integrante del presente articolo, le disposizioni accluse all'interno dell'art. 14 del Capitolato speciale d'Appalto.

Art. 6 – Penale per ritardo nella consegna della macchina e per fermo macchina

1. In caso di mancata consegna del trituratore di cui all'oggetto nei termini di cui all'art. 5 del presente contratto di appalto, la Committente si riserva il diritto di applicare in capo al Fornitore le seguenti penalità:

- ✓ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, Euro 900,00 (novecento/00) al giorno.
- ✓ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, tenuto conto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

L'eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione tecnica/manualistica d'uso per l'utilizzazione non sarà considerata come avvenuta; il decorso del tempo fino alla loro consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna della fornitura (con le conseguenze sopra menzionate).

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.

Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo della fornitura sono a totale carico del Fornitore della medesima.

Le spese di trasporto della fornitura sono a totale carico del Fornitore.

Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo della fornitura sono a totale carico del Fornitore dell'attrezzatura. Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno 4 (quattro) giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.

2. In caso di fermi macchina riconducibili a situazioni rientranti nella copertura della garanzia, il Fornitore dovrà:

- ✓ garantire l'intervento di un tecnico entro le 24 (ventiquattro) ore successive dalla chiamata della Committente tramite e-mail;
- ✓ garantire l'esecuzione della riparazione entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi al giorno della segnalazione del

guasto e/o del malfunzionamento;

- ✓ in caso di mancato completamento della riparazione nei termini sopra menzionati, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, su richiesta della Committente, una macchina sostitutiva simile a quella oggetto della presente gara di appalto, previa conferma di accettazione, da parte della Committente, della tipologia di macchina operatrice proposta dal Fornitore. In caso di mancata consegna di suddetta macchina sostitutiva, la Committente applicherà nei confronti del Fornitore una penale di **Euro 500,00** (cinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nella riparazione nei termini indicati ai punti che precedono del presente articolo. Le spese relative al trasporto della macchina sostitutiva saranno a carico del Fornitore. Oltre il 20° giorno lavorativo di ritardo nella consegna, la Committente si riserva, nei limiti di cui al comma 1, dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la garanzia definitiva, nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.
3. Il pagamento delle penali contestate avverrà tramite incameramento e/o escussione, per l'importo corrispondente, della garanzia prestata.

Art. 7 - Oneri a carico del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale, quelli a lui imposti per Legge, per Regolamento o in forza del Capitolato speciale d'Appalto.
2. In ogni caso, si intendono comprese nell'affidamento della fornitura in oggetto e, perciò, a carico del Fornitore, le spese per il trasporto, il collaudo della fornitura, nonché le spese per la formazione di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale, salvo e impregiudicato quanto previsto dall'art. 2.
3. In caso di esito negativo della verifica funzionale, il Fornitore dovrà, a proprie spese, rimuovere tutte le deficienze, vizi e/o difetti accertati e documentati, salvo quanto previsto al successivo art. 8.
4. Il Fornitore dovrà adeguarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conti correnti dedicati secondo quanto prescritto dalla L. 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; inoltre, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore, relativamente all'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà riportare il codice CIG della gara su tutta la documentazione riguardante l'affidamento in

oggetto, nonché nella relativa fattura; in caso di mancata presenza del sopra menzionato codice, la Committente non provvederà alla liquidazione del corrispettivo. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3 comma 7 L. 136/2010, il Fornitore ha l'onere di indicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento della prescritta fornitura.

6. Il Fornitore dovrà inserire obbligatoriamente in tutti i subcontratti una clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente;
7. Il Fornitore dovrà attenersi a quanto esplicitamente previsto dall'autorizzazione ex D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. e dalla normativa vigente in tema di responsabilità ambientale;
8. Sono altresì a carico del Fornitore le responsabilità ed oneri aggiuntivi a quelli qui previsti riportati nel Capitolato Speciale.

Art. 8 – Verifica funzionale e accettazione

La data in cui la consegna della fornitura viene effettuata e/o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile Unico del Progetto.

La fornitura di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto sarà sottoposto ad una verifica funzionale a mezzo di personale tecnico di fiducia e/o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste dalla Committente nel presente Capitolato Speciale e, di seguito, proposte dal Fornitore, nonché la funzionalità complessiva della fornitura.

La verifica in accettazione è considerata positiva quando, unitamente alla consegna della fornitura presso la sede indicata dalla Committente, si verificano le seguenti condizioni:

- la fornitura è munita di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso e manutenzione prevista;
- la fornitura è completa in ogni sua parte;
- la fornitura è funzionante in ogni sua parte.

Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo la Committente e, per contro, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza della fornitura consegnata ai requisiti tecnici prescritti nel presente Capitolato Tecnico e del funzionamento della fornitura medesima.

Resta convenuto che la verifica funzionale sarà effettuata decorso un congruo periodo di esercizio, della durata di 150 (centocinquanta) ore di lavoro decorrenti dalla data di messa in esercizio della macchina, per verificare il regolare funzionamento della fornitura al termine del quale verrà predisposto apposito verbale. Per le operazioni di verifica funzionale il Fornitore dovrà farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza alle costatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati al Fornitore, tempestivamente, a mezzo PEC o lettera raccomandata. Detto periodo si protrarrà di ulteriori 150 (centocinquanta) ore di lavoro nel caso si verificassero vizi e/o difetti per l'eliminazione dei quali siano necessari oltre 10 (dieci) giorni. Delle operazioni di

verifica sarà redatto specifico verbale.

La regolare verifica della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, il Fornitore per eventuali vizi, difetti ed imperfezioni occulti e non emersi al momento della verifica funzionale, ma di seguito accertati.

In tale caso, il Fornitore è invitato dalla Committente ad assistere, a mezzo di propri rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Sono rifiutate le forniture parziali e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste in sede di gara.

Salvo differente indicazione contrattuale, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a proprie spese e cure, la fornitura in caso di esito negativo della verifica, entro 30 (trenta) giorni dal verbale da cui risulti l'intervenuto rifiuto.

Art. 9 – Garanzia e assistenza tecnica

1. La fornitura oggetto del presente appalto dovrà godere della garanzia totale minima pari a **2.000 (duemila) ore lavoro** con decorrenza dalla data di consegna/messa in esercizio della macchina.
2. Il Fornitore si impegna a garantire l'assistenza tecnica ed eseguire, presso la sede della Committente, i tagliandi programmati, **senza spese aggiuntive per la Committente**, comprendenti tutte le indicazioni come da "Manuale uso e manutenzione" della macchina offerta (es. cambio olii, cambio filtri,

cambio materiali di consumo, ecc.) per tutto il periodo completo della suddetta garanzia, seguendo le tempistiche in esso riportate.

3. La Committente tratterrà la costituita garanzia definitiva per tutto il tempo di copertura della garanzia (2.000 ore/lavoro). Qualora la Committente provvedesse all'escussione della cauzione definitiva, per le ragioni indicate all'art. 6 del presente contratto di appalto, il Fornitore dovrà provvedere all'immediata integrazione dell'importo della predetta cauzione (rif. art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto).
4. Gli interventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere effettuati dal produttore e/o da officine terze specializzate.
5. In caso di fermi macchina riconducibili a situazioni rientranti nella copertura della garanzia, il Fornitore dovrà applicare la disciplina di cui all'art. 6, c. 2 del presente contratto di appalto.

14

Art. 10 – Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà a **60 (sessanta)** giorni fine mese dalla data della relativa fattura elettronica (con riportato il relativo codice CIG di riferimento), previo accertamento positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C., delle verifiche previste dal Decreto del M.E.F. n. 40/2008 e ss.mm.ii. e della presentazione, da parte del Fornitore, del relativo conto corrente dedicato. Sulla fattura dovrà essere riportata la dicitura **“Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1054-1058 della Legge 178 del 30/12/2020”**.

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché quelle ammesse dall'art. 6 dell'allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023

2. Il contratto rientra nel campo di applicazione della L. 136/2010 e s.m.i., pertanto il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra menzionata legge, pena la risoluzione del contratto. Si precisa che dovrà essere riportato il codice CIG su tutte le transazioni finanziarie inerenti la fornitura.
3. La Committente verserà il corrispettivo sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore, e dallo stesso indicato nella dichiarazione ex art. 3 L. 136/2010 del 02/12/2022, acquisita agli atti della Committente in pari data.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) Ipotesi di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) Esito negativo della verifica funzionale di cui all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) Mancata corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- d) Accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.
- e) Accertato subappalto da parte del Fornitore non autorizzato dalla Committente;
- f) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall'autorità prefettizia, ovvero qualora il Prefetto fornisca informazioni antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82 s.m.i.;
- g) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 s.m.i.;
- h) Successivamente alla stipula del contratto, le comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'art. 84 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; in tal caso, sarà applicata a carico del Fornitore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno.
- i) In caso di mancata messa a disposizione di macchina sostitutiva nei casi previsti dall'art. 6 comma 2 del presente contratto di appalto.

Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore dell'intervenuta risoluzione del contratto a mezzo PEC o raccomandata A/R, ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la garanzia definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente,

ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.
In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall'inadempienza del Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo.

Art. 12 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto d'appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza del Giudice Ordinario presso il Tribunale di Reggio Emilia, con esplicita esclusione della competenza arbitrale.

Al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto è nominato un Collegio Consultivo Tecnico ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 215-218 e dell'Allegato V.2 del D. Lgs. n. 36/2023.

17

Art. 13 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e, segnatamente, del CCNL individuato in sede di offerta.
2. Il Fornitore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa di cui al Codice dei Contratti.

3. Per ogni inadempimento, rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Fornitore per l'esecuzione della fornitura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. Il Fornitore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguita la fornitura.
5. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b), D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e dall'all. XVII, punto 1, lettera i), allo stesso D. Lgs., nonché dall'art. 16 bis, comma 10 L. 28/01/2009 n. 2, la Committente ha acquisito l'apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici" sottoscritto in data 23/10/2006 tra le Parti interessate della Provincia di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.sabar.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

1. Il Fornitore dovrà rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., dovranno essere impartiti corsi di informazione/formazione presso la sede della Committente da personale specializzato del Fornitore per n. 3 o più addetti (tecnici e operatori/manutentori) senza spese a carico della Committente.

Art. 15- Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Il Fornitore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 D. Lgs. 08/06/2001 n. 231.
2. Il Fornitore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. Il Fornitore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della sopra menzionata denuncia e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Art. 16 – Clausole di Prevenzione delle interferenze illecite

- a) **Clausola 1**: il Fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto ex art. 317 c.p.
- b) **Clausola 2**: La Committente si impegna ad avvalersi della 20
clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore e/o dei componenti la compagine sociale ovvero dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare ovvero sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-ter c.p.

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Committente è subordinata alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Committente della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola

risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Committente ed il Fornitore, alle condizioni di cui all'art. 32 D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito nella L. 11/08/2014 n. 114.

Art. 17 - Garanzia definitiva

Il Fornitore ha prestato garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva ex art. 117 D Lgs. 36/2023 di **Euro** _____(Euro _____/00),
_____ mediante
_____ prestata da _____ con sede
Legale in via _____, _____ – _____ (____) in
data _____.

La cauzione definitiva è posta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e la Committente potrà disporre l'incameramento, totale e/o parziale, in tutti i casi in cui il Fornitore venga meno agli impegni assunti, con obbligo a carico di quest'ultimo di ricostituirla nel suo originario ammontare entro **10 (dieci)** giorni dalla comunicazione dell'avvenuto incameramento.

Art. 18 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Committente, i seguenti documenti:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Offerta economica del _____ ;
- Documentazione specifiche tecniche;
- Garanzia definitiva.

Art. 19 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, il Codice dei contratti, D. Lgs. 36/2023 e relativi Allegati, la L. 13/08/2010 n. 136, D.M. 145/2000, il D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i..
2. Il Fornitore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati. Parimenti, egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza; resta contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e limitazioni delle opere, ciò non comporterà per il Fornitore alcun diritto nei confronti della Committente, essendosene tenuto conto nella formazione del prezzo.
3. Qualora, dopo la data del Contratto e fino all'ultimazione della fornitura, intervenissero nuove normative tecniche di settore, ovvero modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico del Fornitore non solo

per la parte delle forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito, e ciò anche se non venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo il Fornitore l'unico responsabile della completa rispondenza della fornitura alle normative vigenti all'atto del collaudo definitivo.

4. Il Fornitore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso della fornitura, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, urbanistica ed edilizia, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

Art. 20 - Obblighi in relazione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 ss. mm. ii.

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 s.m.i., del Codice Etico e del Codice di Comportamento elaborati dalla Committente e di conoscerne il contenuto. Il Fornitore dichiara altresì che si atterrà, per quanto di sua competenza, a quanto prescritto dai suddetti documenti consultabili sul sito www.sabar.it, nonché potrà richiedere alla Committente copia della predetta documentazione.

2. I rapporti tra la Stazione appaltante, l'Impresa appaltatrice e subappaltatrice dovranno essere improntati nel rispetto delle prescrizioni indicate nel PTPCT 2023-2025 e nel Patto d'Integrità adottati.
3. Le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che il presente contratto si risolva di diritto, all'atto della comunicazione scritta da parte dell'interessato della volontà di valersi della presente clausola, in danno all'altra parte, nell'ipotesi di violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi aventi causa, delle norme comportamentali e di condotta previste nel Modello di cui al precedente comma.

Art. 21 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

24

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Fornitore.
2. Sono altresì a carico del Fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione della completa fornitura.
3. Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede in caso d'uso la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m.i.

Art. 22 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi

ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet www.sabar.it alla sezione "*Privacy*", alla quale ci si riporta integralmente

Redatto in unico esemplare, letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

p. S.A.BA.R. S.p.A.

Il Procuratore Speciale

(ing. Marco Boselli)

p. _____

Il Legale Rappresentante
